

## UFFICIO STUDI CODAU

*"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".*

### **Analisi sintetica e commento della Legge 30 dicembre 2018, n. 145**

#### **Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (G.U. n.302 del 31-12-2018 – s.o. n. 62)**

La c.d. "Legge di Bilancio per l'anno 2019" deriva anche quest'anno dall'approvazione di un maxiemendamento da parte del Parlamento; nello specifico ci si trova di fronte ad un unico articolo composto da oltre 1000 commi che rende difficile l'individuazione delle norme di interesse considerato che mancano al solito anche i titoli dei vari commi.

Passando all'analisi che ci riguarda, occorre qui stabilire che tipo di riflessi, in concreto, avrà la legge di in questione per l'anno in corso sul sistema universitario italiano in considerazione del complesso quadro normativo e dell'incidenza sulle attività concrete degli atenei.

In questa ottica si è preferito individuare alcuni commi di interesse e far precedere un titolo per definire l'oggetto in modo da facilitare la comprensione del testo.

### **NORME DI TIPO FISCALE**

- revisione aumenti aliquote IVA (articolo 1, comma 2): sono state mantenute anche per il 2019 le attuali aliquote IVA mentre per gli anni successivi è prevista una ulteriore rimodulazione dell'aliquota IVA ordinaria. Le nuove aliquote sono quelle indicate nella tabella sottostante:

<b>Decorrenza</b>	<b>Aliquota 10%</b>	<b>Aliquota 22%</b>
dal 1° gennaio 2019	10,00%	22,00%
dal 1° gennaio 2020	13,00%	25,20%
dal 1° gennaio 2021	13,00%	26,50%

- regime forfettario ex Legge n. 190/2014 (articolo 1, commi da 9 a 11): sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del regime forfettario. In particolare:

⇒ è stato innalzato ad euro 65.000,00 il limite di fatturato indistintamente per tutte le attività economiche;

- ⇒ è impedito l'accesso al regime ai soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
  - ⇒ abolito il limite di 30.000 euro relativo ai redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell'anno precedente che impediva l'accesso al regime. Impedisce, invece, l'accesso al regime lo svolgimento dell'attività prevalentemente nei confronti del proprio datore di lavoro o di un soggetto che lo è stato nei due anni precedenti o, comunque, di un soggetto ad esso riconducibile;
- deducibilità IMU degli immobili strumentali (articolo 1, comma 12): la deducibilità dal reddito d'impresa o dal reddito derivante dall'esercizio di arte o professione dell'IMU relativa agli immobili strumentali è aumentata dal 20% al 40%;
  - lezioni private svolte da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado (articolo 1, commi da 13 a 16): prevista una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15%, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari;
  - flat tax (articolo 1 commi da 17 a 22): dal 1° gennaio 2020 le persone fisiche esercenti attività d'impresa, artistiche o professionali, che hanno conseguito o percepito nel periodo precedente a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP del 20%. Sui compensi percepiti, a seguito di specifica dichiarazione, non si applica la ritenuta d'acconto. Coloro che operano per l'imposta sostitutiva:
    - ⇒ non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte ma dovranno indicare nella dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi sui quali non è stata operata l'E ritenute a l'ammontare dei redditi stessi;
    - ⇒ sono esonerati dall'applicazione dell'IVA (ma non dalla fattura elettronica);
- riporto perdite delle imprese in contabilità semplificata (articolo 1, commi da 23 a 26): stabilite nuove regole per il riporto delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice. Le perdite sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017;
  - riduzione IRES al 15% (articolo 1, commi da 28 a 34): a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo di società ed enti di cui all'art. 73 del Tuir può essere assoggettato ad una aliquota IRES ridotta di 9 punti percentuali (ossia all'aliquota del 15%) per la parte degli utili accantonati a riserve disponibili nei limiti dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi

e del costo del personale assunto con contratti a tempo determinato o indeterminato. Per gli enti non commerciali l'incremento occupazionale va riferito alla sola sfera commerciale: per il personale promiscuo rileva nella misura del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le disposizioni si applicano anche al reddito d'impresa delle persone fisiche e delle snc e sas in contabilità ordinaria (o anche in contabilità semplificata con apposita integrazione delle scritture contabili) riducendo di 9 punti percentuali le aliquote IRPEF a partire da quella più elevata;

- web tax (*articolo 1, commi da 35 a 49*): istituita l'imposta sui servizi digitali a carico dei soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano congiuntamente:

a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000;

b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.

Ai ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre si applica l'aliquota del 3%;

- abrogata la riduzione IRES 50% (*articolo 1, commi 51 e 52*): abrogato l'art. 6, D.P.R. n. 601/73 che prevede la riduzione dell'IRES al 50% per gli enti non commerciali. Devono pertanto essere rideterminati gli acconti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018; si ha però notizia di una prossima nuova formulazione delle disposizioni normative sul punto;
- fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (*articolo 1, comma 53*): viene modificato l'art. 10-bis) del D.L. 118/19, ponendo il divieto di emissione delle fatture elettroniche, per il periodo d'imposta 2019, da parte degli operatori sanitari con riferimento alle prestazioni i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Le disposizioni normative evidenziano chiaramente che la fattura elettronica, per il periodo d'imposta 2019, da parte degli operatori sanitari con riferimento alle prestazioni i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Le disposizioni normative evidenziano chiaramente che la fattura elettronica non può essere emessa per le prestazioni i cui dati vengono inviati al Sistema tessera sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata. Non sono però chiarissime sul fatto che il divieto di fattura elettronica si estenda anche ai casi in cui la trasmissione al STS non avviene su richiesta del paziente; si ritiene però che il divieto vi sia anche nel caso di richiesta di non invio da parte del paziente: il comma 53, infatti, si rivolge ai soggetti tenuti all'invio e "con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria" (non dice "i cui dati sono inviati"). Le fatture rimangono quindi cartacee ma non devono formare oggetto di alcuna trasmissione (ulteriore rispetto a quella STS).

Rimane fermo che gli operatori sanitari sono obbligati ad emettere fattura elettronica per tutte le prestazioni da esse effettuate per le quali non vi sia obbligo di trasmissione al STS;

- impresa 4.0 (*articolo 1, commi da 60 a 65*): prorogata e revisionata la disciplina concernente l'agevolazione per gli investimenti in beni strumentali per fare industria 4.0. L'agevolazione si applica anche agli acquisti di beni materiali strumentali nuovi effettuati fino al 31 dicembre

2019 e, a determinate condizioni, fino al 31 dicembre 2020. La percentuale della maggiorazione da applicare varia in funzione del valore dell'investimento;

- estromissione agevolata dei beni dell'imprenditore individuale (*articolo 1, comma 66*): possibilità per gli imprenditori individuali di estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2018. L'estromissione dei beni deve essere effettuata dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019 ed è soggetta all'imposta sostitutiva dell'8% da applicare alla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto;
- detrazioni per efficienza energetica, ristrutturazioni edilizie ed acquisto mobili (*articolo 1, comma 67*): prorogate a tutto il 2019 le detrazioni fiscali del 65% per interventi di efficienza energetica. Analoga proroga a tutto il 2019 è stata effettuata per le detrazioni per ristrutturazioni edilizie. Prorogata a tutto il 2019, altresì, la detrazione per l'acquisto di mobili a favore di coloro che fruiscono delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (*articolo 1, commi da 70 a 72*): modificata la disciplina del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Si segnala la riduzione del credito d'imposta dal 50% al 25% (salvo casi particolari, come quelli relativi ai contratti con le Università, in cui viene applicata la percentuale del 50%);
- credito d'imposta per acquisto imballaggi (*articolo 1, commi da 73 a 77*): a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000;
- credito d'imposta per spese di formazione del personale (*articolo 1, commi da 78 a 81*): prorogata al 2019 la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0. La misura del credito è differenziata per piccole, medie e grandi imprese (come definite dall'allegato I al Regolamento UE n. 651/2014);
- modifiche al codice del Terzo Settore (*articolo 1, commi 82 e 83*): modificato il codice del Terzo Settore al fine di definire non commerciali ex art. 79, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017, anche le attività svolte da fondazioni e da ex IPAB, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi;

### **Comma 130 Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione**

La disposizione si applica alle Università statali in quanto opera una modifica ad un'altra disposizione presente nella Legge finanziaria per l'anno 2007, su cui l'Ufficio studi aveva approntato un [commento](#). Successivamente la disposizione è stata variamente modificata e, per la parte applicabile alle Università statali, ora così dispone:

... *Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre*

*amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. ...* Dunque, per un valore inferiore a € 5000,00 (anziché € 1000,00), le Università statali possono acquisire beni e servizi<sup>1</sup> senza l'obbligo di ricorrere al Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Codice dei contratti pubblici *Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

*a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

A tale proposito restano valide le indicazioni fornite dall'ANAC con le [Linee guida n. 4/2016 aggiornate nel 2018](#) (paragrafo 4.2.2.), [vedi anche comma 912].

### Commi da 156 a 161 **Donazioni a favore di enti pubblici**

Le disposizioni in questione istituiscono un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

Più in dettaglio, il comma 156 stabilisce che per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

Ai sensi del comma 157, il credito d'imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è riconosciuto:

- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.

Il credito d'imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile solo in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (comma 158). Inoltre non si applicano i limiti all'utilizzo in

---

<sup>1</sup> I lavori e i servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura non sono sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite Mercato Elettronico per la P.A.

compensazione di 700 mila euro, di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (comma 159).

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, sono tenuti a comunicare mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento.

Essi devono inoltre pubblicare destinazione e utilizzo delle erogazioni tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile in apposito portale, gestito dal medesimo Ministero.

Sul portale del Ministero sono disponibili, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni relative all'intervento, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede allo svolgimento delle funzioni illustrate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (comma 160).

Le disposizioni attuative delle norme in commento sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 85-novies a 85-terdecies, nei limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 (comma 161).

#### **Comma 275 Fondo per i poli Scientifici del Mezzogiorno**

Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno, la cui dotazione è costituita dalle risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 273, che sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato al finanziamento a favore delle università aventi sede nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche, per essere destinato a forme di sostegno diretto agli studenti, al finanziamento di assegni di ricerca, nonché per studi e ricerche inerenti allo sviluppo del Mezzogiorno. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse del Fondo nei limiti delle disponibilità dello stesso.

Il finanziamento è utilizzato per interventi di sostegno diretto agli studenti, finanziamento di assegni di ricerca, nonché per studi e ricerche inerenti lo sviluppo del Mezzogiorno.

### **Comma 278 Congedo obbligatorio di paternità**

In particolare, la disciplina del congedo resta ferma per quanto riguarda la regola secondo cui del congedo “il padre lavoratore dipendente” deve “fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio”, anche in via non continuativa. A fronte delle previsioni che hanno fatto operare il congedo in via sperimentale per gli anni 2013, 2014, 2015 e che poi lo hanno prorogato per gli anni 2016, 2017 e 2018, la nuova Legge di bilancio proroga il congedo anche per il 2019. Inoltre, a fronte della regola che ha fissato a 4 giorni la durata del congedo per il 2018, la nuova Legge porta a 5 giorni la durata del congedo per il 2019. Come per il 2018, anche per il 2019 il padre, a seguito della nuova Legge, potrà fruire di una ulteriore giornata di congedo previo accordo con la madre lavoratrice e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante.

### **Comma 361 Graduatorie**

Le disposizioni in questione prevedono, con riferimento alle procedure concorsuali delle summenzionate pubbliche amministrazioni, bandite dopo il 1° gennaio 2019, che le relative graduatorie siano impiegate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso - senza, quindi, possibilità di assunzione di idonei -, fermi restando i termini di vigenza (triennali) delle medesime graduatorie (comma 361). Bisogna evidenziare che una siffatta previsione, del tutto fuori logica per una ordinaria e ordinata gestione delle risorse umane, si giustifica con l'esigenza di riportare a equilibrio l'inveterato profluvio di proroghe delle vecchie graduatorie introdotte da tutte le leggi stabilità e di bilancio degli ultimi anni, tali da demolire il principio di triennialità sancito sia dal [D.Lgs. n. 165 del 2001](#) che dal Tuel. In realtà sarà da verificare la tenuta della norma rispetto alla fiorente giurisprudenza di segno contrario. Quello che non è chiaro, invece, è proprio una mancanza di chiarezza che va in una direzione diametralmente opposta a quella annunciata più volte ad esempio nel Documento di Economia e Finanza approvato il 27 settembre scorso in Consiglio dei Ministri, che disponeva che ***“il Governo intende muoversi in maniera mirata nel solco di una riforma digitale della Pubblica Amministrazione che modernizzi e migliori i rapporti tra cittadino o impresa e la PA. Si attueranno semplificazioni e riduzioni dei costi per cittadini ed imprese attraverso procedure telematiche uniformi sul territorio e tipicizzate, onde ridurre le incertezze amministrative e facilitare la fruizione dei servizi e l'attività di impresa”***.

### **Comma 362 Validità graduatorie**

In via transitoria al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;

2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;

c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;

d) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;

e) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;

f) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna di graduatoria.

### **Comma 399 Capacità Assunzionali 2019**

Per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019. Per le università la disposizione di cui al periodo precedente si applica con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno. Sono fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di professore associato ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019 al termine del contratto come ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge. Come anche confermato dal Miur con apposito nota dell'11 gennaio 2019 prot.524 del Direttore Generale Livon, il divieto riguarda "le ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno". Quindi il blocco è limitato alle sole assunzioni finanziate con i punti organico del 2019 che si riferiscono quindi alle cessazioni 2018. Poiché il decreto di assegnazione dei punti organico per l'anno 2018 è stato emanato soltanto il 29 dicembre 2018, le università potranno tranquillamente assumere nei prossimi mesi proprio in virtù del fatto che le assunzioni si riferiscono al 2018 e non al 2019. In ogni caso si evidenzia la complessa tecnica normativa; si parla di assunzioni non di procedure di assunzione quindi anche per le assunzioni che ricadrebbero nel blocco le procedure potrebbero essere attivate. Le deroghe per l'anno 2019 sono indicate nel comma 401.

### **Comma 400 Ricercatori di tipo B**

Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre

2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Si riconferma la tendenza a finanziare ricercatori che possono poi diventare professori associati.

### **Comma 401-408 Derghe alle capacità assunzionali anno 2019**

A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:

*a*) assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università;

*b*) progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

402. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta è effettuata da apposite commissioni nominate con decreto del Ministro vigilante, composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli Enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta. La durata delle commissioni non può essere superiore ad un anno dalla data di nomina. L'incarico di componente delle commissioni è consentito solo per due mandati consecutivi. La partecipazione alle commissioni non dà diritto a compensi o gettoni di presenza. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente a carico dei bilanci degli Enti che propongono le assunzioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

403. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: « ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni » sono inserite le seguenti: « nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di *know-how*, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ».

408. Il fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotto di 771.854 euro per l'anno 2019 e di 186.552 euro per l'anno 2020.

### **Commi 409, 410, 411, 412, 413 Scuola Superiore Meridionale**

Le disposizioni sopracitate contemplano l'istituzione, da parte dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, della Scuola Superiore Meridionale, nonché le modalità minime di funzionamento e finanziamento.

La Scuola Superiore Meridionale viene istituita, disposta in via sperimentale per il triennio accademico 2019/2022. Essa è finalizzata da un lato a rafforzare la partecipazione dell'Italia alla formazione post laurea, dall'altro ad assicurare una più equa ripartizione sul territorio nazionale delle Scuole superiori valorizzando cos' ulteriormente le eccellenze.

La Scuola Superiore Meridionale opera in collaborazione con le scuole universitarie federate (Scuola Superiore Sant'Anna, Scuola Normale Superiore e IUSS Pavia) o con altre università. Organizza corsi:

- a) di formazione pre-dottorale e di ricerca e formazione *post*-dottorato, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati;
- b) di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscano ricerca pura e ricerca applicata in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università;
- c) ordinari e di *master*;
- d) di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università.

Il progetto della Scuola Superiore Meridionale è **finanziato con circa 70 milioni** di euro in tre anni e prevede l'assunzione di ricercatori e docenti universitari.

L'offerta formativa della Scuola sarà attivata sulla base di un piano predisposto da un apposito Comitato composto da due membri designati dall'Università Federico II e dalle Scuole federate e tre esperti di elevata professionalità scelti dal MIUR.

Al termine del triennio sperimentale di attivazione, in caso di valutazione positiva dei risultati da parte dell'ANVUR e previo reperimento di idonea copertura finanziaria, la Scuola potrà assumere il carattere della stabilità e godere di autonomia statutaria, regolamentare e di bilancio.

In caso di valutazione negativa dei risultati da parte dell'ANVUR e di irreperibilità delle risorse di bilancio, invece, le attività formative avviate dalla Scuola saranno portate a compimento dall'Università Federico II di Napoli.

Per le attività della Scuola superiore meridionale è autorizzata la spesa di 8,209 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,21 milioni di euro per l'anno 2020, di 18,944 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,825 milioni di euro per l'anno 2022, di 14,631 milioni di euro per l'anno 2023, di 9,386 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,501 milioni di euro per l'anno 2025.

413. Allo scadere del triennio di operatività, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la Scuola superiore meridionale assume carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione federato, la Scuola superiore meridionale potrà entrare a far parte delle scuole universitarie federate. In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non positiva dei risultati del primo triennio, le attività didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dall'Università degli studi di Napoli Federico II, nell'ambito delle risorse di cui al comma 412.

#### **Commi 422-426 Cessione di Immobili Pubblici**

Le disposizioni non sono dirette alle Università ma queste possono esserne interessate dato che, nel triennio 2019-2021, il Governo si impegna ad attuare, con la cooperazione dei soggetti istituzionali competenti e utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa di settore, un programma di dismissioni immobiliari. Con DPCM su proposta del MEF, entro il 30 aprile 2019, sarà approvato un piano di cessione di immobili pubblici e saranno disciplinati i criteri e le modalità di dismissione degli immobili. La disposizione è interessante sia per le Università che hanno in concessione, uso, usufrutto etc. beni immobili del demanio statale, sia per le Università che fossero interessate ad acquisire nuovi immobili.

#### **Commi 438-440 Rinnovi contrattuali**

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 436. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Le disposizioni del comma 438 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a

valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;

b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo *una tantum* ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento. Ne consegue che gli aumenti medi mensili effettivi per i lavoratori pubblici nel 2021 saranno inferiori a 40 euro. Inoltre, questa cifra è comprensiva anche di quanto verrà riconosciuto a titolo di indennità di vacanza contrattuale. Infatti gli aumenti destinati all'IVC, pari mediamente a 8 euro da aprile e a 13 euro da luglio, saranno riassorbiti al momento dell'eventuale sottoscrizione del nuovo contratto.

### **Comma 485 Modalità di fruizione del congedo di maternità**

La disposizione inserisce un nuovo comma all'art. 16 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs. n. 151/2001): ne deriva **la lavoratrice può scegliere di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto per 5 mesi (in alternativa allo schema consueto: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto)**. Detta facoltà è comunque subordinata alla attestazione del medico specialista del SSN e del medico competente ai fini della prevenzione tutela della salute nei luoghi di lavoro. E', infatti, necessaria la conferma da parte loro che la continuazione dell'attività lavorativa prima del parto non comprometta la salute della gestante e del nascituro.

L'art. 20 del Testo unico delle leggi sulla maternità già da tempo prevede la "flessibilità del congedo di maternità", riconoscendo la facoltà della lavoratrice "... di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data del parto e nei quattro mesi successivi al parto...". La nuova Legge non sembra superare tale disposizione, cosicché sono due le facoltà fra cui le lavoratrici possono scegliere.

### **Comma 486 Lavoro agile**

La disposizione integra la normativa vigente (l. n. 81/2017), presupponendo che l'esecuzione del contratto di lavoro subordinato in modalità agile - e, cioè, " ... senza vincoli di orario o di luogo di lavoro ..." - possa tornare utile a conclusione del periodo di congedo di maternità o allorquando si tratta di assistere figli in condizioni di disabilità a stregua della l. n. 104/1992. Il lavoro agile richiede l'accordo fra le parti del rapporto di lavoro. Il predetto comma 486, aggiungendo un comma alla l. n. 81/2017, **vincola i datori di lavoro a dare priorità alle richieste di passaggio alla modalità agile provenienti dalle lavoratrici che hanno esaurito il congedo di maternità e dai genitori - madri o padri - di figli in condizioni di disabilità grave che richiedono un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione** (art. 3, comma 3, l. n. 104/1992).

## **Comma 521 Aumento contratti formazione specialistica**

Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

## **Commi 537-543 Professionisti in ambito sanitario**

I commi da 537 a 542 riguardano taluni professionisti in ambito sanitario ai quali, dal 01/01/2019, è consentito, anche in assenza del titolo idoneo all'iscrizione ai rispettivi albi professionali, di continuare a svolgere la loro attività, se hanno svolto la stessa, in regime di lavoro dipendente ovvero libero professionale, per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nel corso degli ultimi 10 anni. Inoltre essi prevedono il riconoscimento dell'equipollenza al diploma universitario di educatore professionale socio-sanitario per i diplomi e gli attestati relativi al profilo di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica conseguiti entro il 2005. La ratio della norma è di eliminare l'indeterminatezza del quadro giuridico che si è venuto a delineare a seguito dell'approvazione della [L. n. 3/2018](#) (c.d. Legge Lorenzin sulle professioni sanitarie) che, novellando la normativa previgente, ha disciplinato il riordino delle professioni sanitarie, prevedendo l'obbligatoria iscrizione al rispettivo albo<sup>2</sup>, per l'esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque forma giuridica svolta. Sono coinvolti i seguenti professionisti:

- le figure dei tecnici di laboratorio biomedico, audiometristi, audioprotesisti, ortopedici; della riabilitazione psichiatrica, della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, neurofisiopatologi, fisiopatologi cardiocircolatori e di perfusione cardiovascolare;
- dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia, educatori professionali;
- terapisti occupazionali e della neuro- psicomotricità dell'età evolutiva.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, con decreto del Ministro della salute, vengono istituiti i predetti elenchi speciali.

I diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al [DM 22 giugno 2016](#), relativamente al profilo di educatore professionale, purchè ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, siano da considerarsi equipollenti al diploma universitario (rilasciato a seguito di completamento del [corso di laurea L/SNT2](#)) per educatore professionale socio-sanitario. L'equipollenza vale sia per l'esercizio professionale, sia per l'accesso alla formazione post-base, sia per l'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito con la L. n. 3/2018.

Il comma 540 dispone che l'iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell'articolo 4 della [L. n. 42/1999](#)<sup>3</sup> e l'equipollenza dei titoli indicati dal comma 539 non producono, per il

<sup>2</sup> In particolare, l'articolo 4, comma 9, della citata L. n. 3/2018 ha sancito la trasformazione dei preesistenti Collegi professionali in Ordini e relative Federazioni nazionali.

<sup>3</sup> V. [DPCM 26/07/2011](#) recante Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, già acquisite in ragione del titolo, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.

Il comma 541 detta una norma di prevenzione stabilendo che non possono essere attivati corsi di formazione regionali finalizzati al rilascio di titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie indicate dalla [L. n. 43/2006](#).

Infine, il comma 542 dispone una norma di coordinamento che prevede, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di bilancio, l'abrogazione dell'articolo 1<sup>4</sup> della L. n. 403/1971 riguardante la professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista<sup>5</sup>.

Il comma 543 va a modificare una disposizione della Legge di bilancio per il 2017 relativamente al personale sanitario pubblico precario cui sia applicabile il [CCNL di riferimento](#) e (dal 2019) ai titolari di borsa di studio erogata dall'ente del SSN. A tale proposito si ricorda la [circolare n. 3/2017](#) del Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione in materia di superamento del precariato che dedicava un apposito paragrafo al personale sanitario con rapporto di lavoro flessibile.

### **Commi 547 e 548 Specializzandi medici e procedure concorsuali**

La disposizione non è diretta alle Università e consente agli specializzandi medici dell'ultimo anno del relativo corso<sup>6</sup> di essere ammessi alle procedure concorsuali indette dagli Enti del SSN per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita. Nel caso di esito positivo, essi sono collocati in una graduatoria separata e supplementare. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della (principale) graduatoria dei concorrenti medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

### **Comma 563 Carta Europea per la disabilità**

La disposizione non è diretta alle Università statali ma può avere effetti sulle stesse, soprattutto per i servizi ai dipendenti e agli studenti affetti da disabilità. Con decreto interministeriale saranno infatti definiti i criteri per il rilascio della [Carta europea della disabilità](#) in Italia e determinate le modalità per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS.

### **Commi 706/717 Esonero contributivo**

Le disposizioni introducono un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino 31 dicembre 2019 assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato giovani laureati con il massimo dei voti o dottori di ricerca.

---

<sup>4</sup> La professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.

Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.

<sup>5</sup> Cons. St. sent n. 7021/2018: Pertanto, è di chiara evidenza che soltanto coloro i quali hanno iniziato un corso per il rilascio del diploma di massofisioterapista, prima del 31 dicembre 1995, terminandolo prima del 17 marzo 1999, possono ambire al riconoscimento dell'equivalenza di quel titolo con il diploma universitario di fisioterapista.

<sup>6</sup> V. [art. 37](#) del D.Lgs. n. 368/1999 Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE.

Più precisamente, l'esonero è riconosciuto per le **assunzioni a tempo indeterminato** che riguardano:

- a) cittadini in possesso della **laurea magistrale**, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode entro la durata legale del corso di studi, prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute, ad eccezione delle Università telematiche
- b) cittadini in possesso di un **dottorato di ricerca**, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute, ad eccezione delle Università telematiche.

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, è concesso per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di **8 mila euro per ogni assunzione** effettuata.

L'esonero è riconosciuto, in misura proporzionalmente ridotta, anche per **assunzioni a tempo parziale**, purché con contratto subordinato di tipo indeterminato, e nei casi di **trasformazione**, avvenuta tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato fermo restando il possesso dei requisiti previsti alla data della trasformazione.

L'agevolazione non è prevista, invece, per i rapporti di lavoro domestico e non è riconosciuta ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto a **licenziamenti** individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva per la quale si intende procedere all'assunzione.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione.

L'esonero è cumulabile con altri **incentivi all'assunzione** di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.

Le modalità per la fruizione dell'esonero sono disciplinate dal INPS con apposita circolare.

## **Commi 721-724 Società Partecipate**

I commi 721 e 723 intervengono sulle società a partecipazione pubblica. I commi 721 e 723 da un lato modificano la disciplina delle società partecipate da società quotate, dall'altro autorizzano le amministrazioni pubbliche, le quali all'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute siano tenute alla loro liquidazione, a non procedervi, fino al 31 dicembre 2021, nel caso di partecipazioni in società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente.

I commi 722 e 724, introdotti al Senato, ampliano l'ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma delle società a partecipazione pubblica, prevedendo che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale, inclusi i gruppi LEADER.

Il comma 721 interviene sull'ambito applicativo del Testo unico delle società partecipate (decreto legislativo n.175/2016), con riferimento alle società quotate. In particolare, si prevede che le disposizioni del Testo unico non si applicano (a meno che non ne sia espressamente

prevista l'applicazione nelle singole disposizioni), alle società controllate da società quotate in borsa.

Si fa presente che il Testo unico attualmente dispone che esso non trova applicazione (a meno che non ne sia espressamente prevista l'applicazione nelle singole disposizioni), per le "società partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche". La disposizione sembrerebbe avere l'effetto di restringere l'ambito applicativo del Testo unico, escludendo del tutto le società partecipate (ma non controllate) da società quotate. In particolare, andrebbe chiarito se per effetto della modifica rientrano nell'ambito applicativo del Testo unico le società partecipate, allo stesso tempo, da società quotate (con partecipazioni non di controllo) e da pubbliche amministrazioni.

Il comma 723 integra il Testo unico sulle società partecipate pubbliche (D.Lgs. n. 175/2016), introducendo all'interno dell'articolo 24, relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, il comma 5-bis.

Tale disposizione disapplica, fino al 31 dicembre 2021, i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del D.Lgs. 175/2016 nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (dunque, si suppone, nel triennio 2014-2016).

Per queste società in utile, ai fini di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma autorizza pertanto l'amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie.

Infine, si segnala che l'articolo 20 del Testo Unico prevede una procedura di carattere ordinario che gli enti pubblici sono chiamati ad attivare nella gestione delle società partecipate, a cadenza annuale. A tale procedura di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute (che fa seguito alla revisione straordinaria prevista, in sede di prima applicazione, dal citato articolo 24) si procede a partire dal 2018 (con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017). Su tale procedura la norma in esame non interviene e, pertanto, per essa rimarrebbero in vigore le ipotesi di alienazione previste dal Testo unico (definite dall'articolo 20, comma 2: v. oltre). Si dovrebbe valutare, secondo l'ufficio studi della Camera dei deputati, pertanto l'opportunità di coordinare le due disposizioni, in quanto potrebbe verificarsi che per una stessa società l'alienazione sia sospesa ai sensi dell'articolo 24 (ossia in sede di revisione straordinaria), ma successivamente disposta ai sensi dell'articolo 20 (ossia in sede di razionalizzazione periodica).

Le disposizioni integrano l'articolo 26 del decreto legislativo n.175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), prevedendo che le disposizioni dell'articolo 20, comma 4, non si applicano alle società e agli enti di cui all'articolo 4, comma 6.

L'articolo 20 definisce la procedura di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dalle pubbliche amministrazioni. Si prevede che i piani di riassetto,

corredati di apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, devono essere predisposti qualora, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche abbiano rilevato:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale (si pensi in particolare alle società strumentali) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società che svolgono le attività consentite dall'articolo 4.

In particolare, il comma 4 dispone che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 (ossia la struttura centrale di monitoraggio, individuata nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro del MEF) e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

L'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n.175/2016, nel definire l'ambito applicativo del Testo unico, prevede che "E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014"

L'articolo 34 del regolamento (CE) n.1303/2013/UE disciplina i gruppi di azione locale, chiamati a elaborare e attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:

- a) rafforzare la capacità dei soggetti locali, compresi i potenziali beneficiari, di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di preparare e gestire i loro progetti;
- b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria che eviti conflitti d'interessi, garantisca che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche e consenta la selezione mediante procedura scritta;
- c) elaborare e approvare criteri oggettivi non discriminatori di selezione delle operazioni che garantiscano la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o una procedura permanente di presentazione di progetti;
- e) ricevere e valutare le domande di sostegno.
- f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

L'articolo 61 del Regolamento 508/2014/UE disciplina i gruppi di azione locale nel settore della pesca.

L'articolo 42 del Regolamento (CE) n.1305/2013 (che il testo inserisce tra quelle cui fa rinvio l'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n.176/2016) disciplina i gruppi di azione locale LEADER, prevedendo che oltre ai compiti menzionati all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013, i gruppi di azione locale possono espletare anche ulteriori funzioni ad essi delegate dall'autorità di gestione e/o dall'organismo pagatore. I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione.

L'iniziativa comunitaria Leader+ (Liaisons Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale), giunta alla sua terza edizione, ha l'obiettivo di accompagnare lo sviluppo delle zone rurali stimolando il mantenimento e la creazione di nuove attività, la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali locali, il miglioramento della qualità della vita, la cooperazione tra territori, anche attraverso la costituzione di reti per la divulgazione delle esperienze.

L'iniziativa è finanziata dal fondo FEAOG sezione Orientamento, si basa sul cosiddetto approccio "bottom-up" e pone al centro dell'attenzione i GAL (Gruppi di Azione Locale).

I GAL, costituiti da partner pubblici e privati, elaborano una strategia di sviluppo pilota ed integrata (Piano di Sviluppo Locale) e procedono alla sua attuazione sul territorio.

## Comma 788

I commi da 207 a 212 (le c.d. Cattedre Natta, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo, le parole: «ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica» e, al quarto periodo, le parole: «o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicato nel primo periodo » sono soppresse.

## Commi 858-872 Debiti e Indicatore dei pagamenti

La disposizione del presente comma e quella dei commi successivi sono dirette anche alle Università statali.

A partire dall'anno 2020:

1. qualora il debito commerciale residuo, di cui all'art. 33<sup>7</sup> del D.lgs. n. 33/2013, dell'Ente rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, sarà necessario ridurre del 3% i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), oppure
2. qualora l'Ente presenti un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati [dall'articolo 4 del D.lgs. n. 231/2002](#), esso dovrà ridurre:
  - a) del 3% i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi superiori a sessanta giorni, oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
  - b) del 2% i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni;
  - c) dell'1,50% i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra undici e trenta giorni;
  - d) dell'1% i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra uno e dieci giorni.

I tempi di pagamento e ritardo sono elaborati mediante l'apposita [piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni](#), gestita dal MEF. Mediante tale piattaforma elettronica, gli Enti comunicano l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. **Per l'anno 2019 la**

---

<sup>7</sup> 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti', nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti', nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

### **comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019.**

Dal 1° gennaio 2019, per ciascun Ente, sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono pubblicati e aggiornati:

- a. con cadenza trimestrale: i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della Piattaforma elettronica suddetta;
- b. con cadenza mensile: i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre 12 mesi, come desunti dal sistema informativo della Piattaforma elettronica. Queste informazioni costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche di cui all'articolo [14, comma 1, lettera d\), della L. n. 196/2009](#) dei servizi ispettivi di finanza pubblica del MEF-RGS.

Dal 2019, per ciascun Ente è pubblicato sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

La verifica dell'attuazione di tutte le misure introdotte dai commi 858-871 è attribuita al Collegio dei revisori dei conti.

### **Comma 912 Modifiche al D.lgs. 50/2016**

La disposizione è diretta anche alle Università statali e a ogni Stazione appaltante tenuta ad applicare il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Essa ha natura transitoria, limitata all'anno 2019, nelle more dell'annunciata rivisitazione complessiva del vigente Codice. Essa stabilisce l'innalzamento delle soglie di cui all'art. 36 del citato Codice al di sotto delle quali è consentito ricorrere agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate per l'aggiudicazione di lavori pubblici, [v. anche comma 130].

Per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici.

Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro si può procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici<sup>8</sup>.

### **Comma 971 Università e Obiettivi di finanza Pubblica**

Le università statali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo 2019-2025, garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti e le attività di ricerca e innovazione nel territorio nazionale, le riscossioni e i pagamenti sostenuti per tali finalità non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario.

### **Comma 972 Fabbisogno finanziario e investimenti**

---

<sup>8</sup> La disposizione, senza modificare il testo dell'art. 36 comma 2 del Codice, opera una estensione dell'applicazione della lett. b) per parte dei valori per cui era applicabile la lett. c) secondo cui: *per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.*

Per il solo anno 2019, nelle more della piena attuazione del sistema SIOPE +, di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2018, non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario esclusivamente i pagamenti per investimenti. Il fabbisogno programmato per l'anno 2019 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno programmato per l'anno 2018, al netto della media dei pagamenti per investimenti dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

### **Comma 973-977 Fabbisogno del sistema Universitario**

Il fabbisogno programmato per l'anno 2020 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno realizzato per l'anno 2019, al netto della differenza tra la media delle riscossioni e dei pagamenti per ricerca dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità tecniche di attuazione dei commi da 971 a 973.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'assegnazione del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale. Entro il 15 marzo di ciascun anno il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascuna università, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e di eventuali esigenze straordinarie degli atenei, assicurando, comunque, l'equilibrata distribuzione del fabbisogno, al fine di garantire la necessaria programmazione delle attività di didattica e della gestione ordinaria.

Al fine di consentire agli enti di cui al comma 971 un costante monitoraggio del fabbisogno finanziario realizzato nel corso di ciascun esercizio, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, alla pubblicazione della scheda riepilogativa del fabbisogno finanziario, riferita ai singoli enti, all'interno dell'area riservata della banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

A decorrere dall'anno 2021, per gli enti di cui al comma 971 che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità.

### **Comma 978 Maggiori facoltà assunzionali per le Università**

Nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come definito dalla presente legge sono autorizzate, negli anni 2019 e 2020, maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per le università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, inferiore al 75 per cento e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, maggiore di 1,10. Le maggiori facoltà assunzionali sono ripartite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra gli atenei che rispettano le condizioni di cui al periodo precedente, previa specifica richiesta da parte degli stessi, corredata del parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'art. 7 del d.lgs. 49/2012 – recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei – aveva individuato, per il 2012, le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale<sup>9</sup> e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione, tra l'altro, della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato, rimettendo ad un DPCM, da emanare ogni tre anni, entro il mese di dicembre che precede il successivo triennio di programmazione, la definizione della disciplina applicabile agli anni successivi.

Su questa base, per il triennio 2015-2017 era intervenuto il [DPCM 31 dicembre 2014](#), poi modificato dall'art. 1, co. 303, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), che, in particolare, aveva elevato, in misura diversa, la percentuale di assunzioni possibili per gli atenei non "virtuosi" (ossia, nel caso specifico, che riportavano, al 31 dicembre dell'anno precedente, un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80% o un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82% delle entrate, costituite dai contributi statali per il funzionamento e da tasse, soprattasse e contributi universitari, al netto delle spese per fitti passivi) e per gli atenei "virtuosi" (ossia, nel caso specifico, che riportavano, al 31 dicembre dell'anno precedente, valori inferiori a quelli indicati).

---

<sup>9</sup> In base all'art. 5 del d.lgs. 49/2012, l'indicatore delle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive di personale (sostenute dall'ateneo nell'anno di riferimento, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni) alla somma dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno (tra cui, il FFO) e delle tasse, soprattasse e contributi universitari (rispettivamente, assegnati o riscossi nello stesso anno). In base all'art. 6 del d.lgs. 49/2012, l'indicatore di indebitamento degli atenei è calcolato rapportando l'onere complessivo di ammortamento annuo, al netto dei relativi contributi statali per investimento ed edilizia, alla somma dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell'anno di riferimento, al netto delle spese complessive di personale (al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni) e delle spese per fitti passivi. L'applicabilità anche agli anni 2013 e 2014 delle disposizioni recate dall'art. 7 del d.lgs. 49/2012 era stata esplicitamente confermata dal Governo alla Camera il 4 dicembre 2013, in occasione della [risposta all'interrogazione a risposta immediata 3-00496](#), nonché, il 3 aprile 2014, nella [risposta all'interrogazione a risposta in Commissione 5-01342](#). Peraltro, il termine per l'adozione del DPCM era stato prorogato al 30 giugno 2014 dall'art. 1, co. 9, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014).

Quanto all'indicatore di sostenibilità economica e finanziaria (ISEF), da ultimo, l'art. 1, co. 634, della L. 205/2017 - nello stabilire che, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, le università statali "virtuose", da individuare con DPCM tenuto conto, tra l'altro, dell'indicatore di sostenibilità economica e finanziaria, possono incrementare l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinati al trattamento accessorio del personale -, ha specificato che lo stesso indicatore è definito agli effetti dell'applicazione dell'art. 7 del medesimo d.lgs. 49/2012.

La definizione di tale indicatore era presente negli [allegati al DM 30 gennaio 2013, n. 47](#) - relativo a autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica - in base al quale lo stesso indicatore era determinato in base ai limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento, di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 49/2012. Peraltro, successivamente il DM 47/2013 è stato sostituito dal [DM 12 dicembre 2016, n. 987](#), che, pur continuando a far riferimento all'ISEF (nell'allegato E), non ne reca la definizione.

Per completezza si ricorda che, già in precedenza, varie disposizioni legislative hanno consentito agli atenei "virtuosi" - definiti di volta in volta - di estendere le proprie facoltà assunzionali.

In particolare, l'art. 66, co. 13-bis, del D.L. 112/2008 - come modificato dall'art. 1, co. 460, della L. 147/2013, dall'art. 1, co. 346, della L. 190/2014 e dall'art. 1, co. 251 della L. 208/2015 - ha consentito alle università aventi un indicatore delle spese di personale inferiore all'80% di procedere, per il 2015, alla stipula di contratti per ricercatori a tempo determinato, sia di tipo "a" che di tipo "b" (art. 24, L. 240/2010), in aggiunta alle facoltà assunzionali previste per il sistema universitario, anche utilizzando le cessazioni dei ricercatori di tipo "a" avvenute nell'anno precedente, già assunti a valere sulle facoltà assunzionali di cui allo stesso co. 13-bis, e, a decorrere dal 2016, alla stipula di contratti per ricercatori a tempo determinato di tipo "a", senza soggiacere alle limitazioni da turn-over.

Da ultimo, l'art. 1, co. 672, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha consentito alle università che avevano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80% di attivare, entro il 31 dicembre 2018, procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia, nonché di ricercatori a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento, a seguito della L. 240/2010), riservate a personale già in servizio presso università che si trovassero in una situazione di significativa e conclamata "tensione finanziaria" - deliberata dagli organi competenti - e che avessero un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80%.

### **Comma 979 Fondo di Finanziamento per le Università**

La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2019.

980. La dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

### **Comma 981 Incremento Livelli per il Diritto allo Studio**

Al fine di ampliare i livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

## Comma 1131 Proroghe

Il comma 1131 reca una serie di distinte proroghe, in materia di:

- assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nel quadriennio 2009-2012, per alcune amministrazioni pubbliche (lettera a), n. 1);
- utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica (lettera a), n. 2);
- assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (lettera b));
- assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nel periodo 2013-2017, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca (lettera c), n. 1);
- assunzioni autorizzate per il comparto Sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014 (lettera c), n. 2);
- assunzioni presso le amministrazioni dello Stato (inclusi Corpi di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco) a valere sull'apposito Fondo istituito dalla legge n. 232 del 2016 (lettera d));
- assunzioni presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) (lettera e));
- divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative (lettera f));
- termine entro il quale il Presidente del Consiglio (anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) possa delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato, a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale (lettera g));
- trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici a seguito degli eventi sismici del 2016, in ordine sia allo stoccaggio in siti per il deposito temporaneo sia alla facoltà di autorizzazione in deroga di aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati (lettera h)).

Esaminiamo quelle di interesse nello specifico la lettera **a)** reca una duplice proroga

Il suo numero 1) proroga al 31 dicembre 2019 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, ed il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni ove previste, in specifiche amministrazioni pubbliche.

Si tratta, in particolare, delle assunzioni relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, comprese le agenzie, enti di ricerca, Corpi di polizia e Corpo nazionale di vigili del fuoco, Università - ossia le amministrazioni richiamate all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 216 del 2011, recante esso stesso una prima proroga (semestrale) di un termine che, lì posto al 31 dicembre 2012, è stato successivamente più volte prorogato, in ultimo al 31 dicembre 2018 dall'articolo 1, comma 1148, lettera b), n. 1 della legge n. 205 del 2017).

La lettera **c)** reca una duplice proroga.

Il suo numero 1) proroga al 31 dicembre 2019 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nel quadriennio 2013-2016, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 192 del 2014 (e successive modificazioni). Contestualmente, prevede che le richiamate assunzioni possano essere effettuate anche in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2017. Le assunzioni qui considerate sono di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici (ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001) e gli enti di ricerca. Il medesimo articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 192 del 2014 venne a prevedere una prima proroga (al 31 dicembre 2015).

Successivamente, tale termine è stato prorogato di anno in anno (con ampliamento 'a slittamento' dell'arco temporale cui riferire le cessazioni intervenute).

La più recente proroga è stata al 31 dicembre 2018 - per cessazioni intervenute anche nel 2016 - disposta dall'articolo 1, comma 1148, lettera d), n. 1 della legge n. 205 del 2018.

La lettera **f)** dispone su un termine relativo ai contratti di collaborazione delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 7, comma 5-bis (introdotto dal decreto legislativo n. 75 del 2017) del decreto legislativo n. 165 del 2001 (l'atto primario recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) fa divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione sono, altresì, soggetti a responsabilità dirigenziale e non ricevono la retribuzione di risultato. Tale divieto di contratto è previsto applicarsi dal 1° gennaio 2019 (secondo l'articolo 22, comma 8 del medesimo decreto legislativo n. 75 del 2017). La lettera f) posticipa tale termine al 1° luglio 2019.